

MODULARIO
G.G. - 87



Il Commissario Straordinario UGL FN P.P.
Giuseppe Moretti

MOD. 40/255

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo del Dipartimento

UGL
DIPARTIMENTO PENITENZIARIO
FN POLIZIA PENITENZIARIA

Protocollo n°

Roma,



GDAP-0278127-2005

PU-GDAP-1800-03/08/2005-0278127-2005

Alla O.S. F.S.A. CNPP - UGL
Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani n.07
00192 Roma

OGGETTO: decreto legislativo n. 449/92.

Sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria.

Ipotesi di modifica.

UGL
DIPARTIMENTO PENITENZIARIO
FN POLIZIA PENITENZIARIA

Con riferimento alle note s.n., del 26 aprile 2005 e n. 81/05-AL, del 10 maggio 2005, di codesta Organizzazione Sindacale relative a quanto in oggetto, si comunica ciò che segue.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in una materia di tale complessità, questo Dipartimento ritiene certamente preferibile la tecnica della legge di delega al Governo rispetto all'intervento diretto di normazione primaria sulla normativa delegata.

Ciò posto, si ritiene di esprimere alcune valutazioni in merito ai principi desumibili dalle proposte avanzate da codesta O.S.; in particolare, può senz'altro guardarsi favorevolmente a tutte quelle modifiche che attengono agli aspetti formali riguardanti le notifiche e/o la presa visione della documentazione del procedimento disciplinare da parte dell'inquisito, considerato che sono da garantire la trasparenza del procedimento ed il contraddittorio fra le parti, nel rispetto ovviamente delle altre norme poste a garanzia di terzi o di altre funzioni dello Stato.

Non può concordarsi, invece, in merito all'introduzione di termini perentori, anche endoprocedimentali, ulteriori rispetto a quanto già previsto e ciò nell'interesse stesso dei dipendenti così garantiti da una valutazione dei fatti completa ed obiettiva non frutto di frettolose considerazioni; ciò ovviamente nel rispetto del principio generale secondo cui l'azione amministrativa deve svolgersi con prontezza evitando ritardi senza giusta causa che si riverberino negativamente sul diritto del dipendente acchè la propria posizione sia definita con certezza, nel minor tempo possibile.

Circa la possibilità di riconoscere al difensore dell'inquisito - in quanto appartenente all'Amministrazione penitenziaria - il trattamento di missione, si osserva come si tratti di

MODULARIO
G.G. - 87

MOD. 40/255



Il Commissario Straordinario UGL FN P.P.
Giuseppe Moretti

UGL
UNIONE GIURISTI PENITENZIARI
FN POLIZIA PENITENZIARIA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo del Dipartimento

materia regolata da diverse fonti, anche contrattuali, e come, allo stato, sia di difficile riscontro un'analogia dell'attività del difensore con quella del dipendente comandato di servizio ad altra sede, con relativo trattamento di missione; perplessità si nutrono anche rispetto alla proposta di istituire un albo dei difensori disciplinari, di cui dovrebbero far parte appartenenti al Corpo di "comprovata esperienza", ciò a causa delle difficoltà di individuazione dei requisiti, delle difficoltà applicative, nonché del rischio di generare un "ruolo speciale" di personale dedicato "professionalmente" all'attività difensiva alterando, così, una funzione fondata essenzialmente sul rapporto di colleganza.

Si reputa assolutamente legittima la partecipazione in seno al Consiglio Centrale di Disciplina di un componente appartenente al Corpo; senonchè l'art.13 del d.lvo 449/92, prevede che tale massimo consiglio in materia disciplinare sia composto dalle più alte qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione penitenziaria, composizione, quindi, nella quale rientreranno a buon diritto, anche le corrispondenti qualifiche dirigenziali del Corpo, allorquando i relativi posti saranno ricoperti; a riprova, si rammenta che la partecipazione di funzionari direttivi del Corpo è già prevista in seno ai Consigli Regionali di Disciplina, in ragione dell'effettiva presenza di quelle figure e del conforme rango di quei consessi.

Per quanto attiene alla proposta di codificare il riesame della censura in termini analoghi a quanto previsto per il riesame della pcna pecuniaria e della deplorazione, con l'intervento quindi dell'organo collegiale, occorrerà considerare attentamente che l'attuale procedura di riesame prevista dall'articolo 19 del d.lvo 449/92, configura sostanzialmente un ricorso gerarchico - con le connesse modalità e garanzie - ed è in stretta correlazione e coerenza con la stessa procedura di irrogazione della sanzione, improntata a snellezza e semplicità, sia pure con tutte le garanzie proprie del procedimento disciplinare (art.10, 11, 12 e 14 d.lvo 449/92). In conclusione questo Dipartimento non è affatto contrario ad una rivisitazione della materia disciplinare, con il fine di adeguarla alle linee di evoluzione dell'Amministrazione e di ampliare ulteriormente le garanzie per l'incolpato, cosicché ritiene che le proposte in esame vadano attentamente valutate, attraverso una comparazione di tutti gli interessi coinvolti, sia quelli facenti capo all'Amministrazione penitenziaria sia quelli facenti capo ai singoli dipendenti. La celerità, la semplificazione e la razionalizzazione sono criteri da perseguire massimamente, ma il loro raggiungimento non deve risolversi nello svilimento del corretto esercizio del potere disciplinare.

UGL
UNIONE GIURISTI PENITENZIARI

FN POLIZIA PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

[Handwritten signature]